

COMUNE DI CONTRADA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Luigi Bruno, 79 – 83020 – C.F. 80001930645 – P. I.v.a. 00280880642

COMUNE DI CONTRADA (AV)

ORDINANZA N. 14

Numero protocollo 0004820 del 01-09-2011 IN PARTENZA

Categoria 1 Classe 2 Fascicolo 5

ORDINANZA PER FAVORIRE IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE

IL SINDACO

CONSIDERATO che alcuni proprietari confinanti con le strade pubbliche hanno occluso le feritoie e/o canalette di scolo delle acque impedendo il deflusso delle stesse;

CONSIDERATO che alcuni fondi serventi sono delimitati da muretti di recinzione privi di feritoie o da argini in terreno privi di canalette che impediscono l'esercizio della servitù di scolo delle acque meteoriche delle strade pubbliche;

RAVVISATA la necessità di adottare i provvedimenti del caso al fine di evitare il ripetersi di eventi alluvionali che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTI gli art. 29 e 31 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285;

RICHIAMANTE le disposizioni in materia del codice civile;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI di aree confinanti e sottoposte alle strade di uso pubblico di procedere entro 30 giorni dalla data della presente ordinanza:

- Alla pulizia e distruzione delle feritoie e delle canalette per lo scolo delle acque meteoriche da strade pubbliche;
- Di praticare nei muretti di recinzione a confine con le strade pubbliche, laddove ne siano privi, le feritoie per lo scolo delle acque con intervallo non superiore a Mt. 10,00 e delle dimensioni minime dell'apertura di cm 20 x cm.30, fatta eccezione per i tratti di muretti in corrispondenza di abitazioni, aie e giardini;

A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI di aree e fondi confinanti e sovrapposti al livello delle strade di uso pubblico di procedere entro 30 giorni della data della presente ordinanza:

- A porre in essere tutti quelli interventi di contenimento idraulico (salti, solchi, cigli, canalette di deviazione e/o di dispersione, etc.) opportuni ed idonei a limitare ed educare il libero deflusso delle acque meteoriche verso le pubbliche strade.

VIETA


Altresì agli stessi proprietari e conduttori di fondi dominanti:

- Di utilizzare prodotti chimici dissecanti o diserbanti per eliminare l'erba da cigli e dagli argini di contenimento in confine con le pubbliche strade.

Chiunque viola la presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 150,00 ad massimo di € 599,00 e alla pena accessoria dell'obbligo del ripristino o della apertura a sue spese delle feritoie e canalette per lo scolo delle acque meteoriche secondo le norme del capo I sez. II del titolo VI del D.lgs. 30.04.1992, n.285 ed alla eventuale rivalsa per danni causati dall'irregolare deflusso delle acque stesse.

La Polizia Municipale e tutti gli organi di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 1 SET. 2011



Il Sindaco

dott. Antonio Iannaccone